

	CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL DPR 462/01	M CG
		Rev. 02 01/02/21

OGGETTO DELL’INCARICO

1.1 Oggetto

1.1.1 L’incarico che il Committente affida all’Organismo Abilitato (qui in seguito indicato anche come «Organismo») ha per oggetto l’esecuzione – verso il corrispettivo previsto dalla clausola n. 6 delle presenti Condizioni Generali – delle verifiche periodiche e – nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni del DPR 462/01 – anche delle verifiche straordinarie sugli impianti e sui dispositivi di protezione che sono individuati secondo quanto previsto al successivo p. 1.1.2, in conformità alla disciplina regolamentare contenuta nel medesimo DPR 462/01 così come modificato ed integrato dall’art. 36, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8. L’incarico qui in oggetto sarà disciplinato dalle presenti Condizioni Generali in conformità anche a quanto previsto e specificato nell’apposito *modulo di richiesta* come **completato dall’Informativa sul trattamento dei dati**. Tale modulo sarà fornito dall’Organismo abilitato in allegato alle presenti condizioni e dovrà essere compilato e sottoscritto dal Committente in ogni sua parte per la individuazione e precisazione di quanto previsto al successivo p. 1.1.2 delle medesime Condizioni Generali, nonché ai fini del trattamento dei dati come sopra previsto. Tanto le suddette Condizioni Generali quanto il relativo modulo nella sua completezza costituiscono parte integrante e costitutiva della disciplina di ogni singolo contratto sottoscritto tra le parti.

1.1.2 Individuazione, ubicazione, destinazione d’uso e tipologia di ciascun impianto oggetto delle “verifiche”

La tipologia di ogni impianto e/o dispositivo di protezione oggetto delle “verifiche” di cui al precedente p. 1.1.1, nonché la precisa individuazione, ubicazione e destinazione d’uso, unitamente ai relativi dati e caratteristiche dei medesimi impianti e/o dispositivi di protezione, devono essere precisamente individuati nel modulo di “Richiesta” che è fornito dall’Organismo Abilitato in conformità al precedente p. 1.1.

1.2. Periodicità delle “verifiche”

1.2.1 Le “verifiche” saranno effettuate dall’Organismo con la periodicità quinquennale o biennale prevista e disciplinata dalle pertinenti disposizioni regolamentari del DPR 462/01 a seconda della tipologia, della località di installazione, della destinazione d’uso, delle rischiosità e di ogni altro parametro normativo previsto dal decreto medesimo al fine di determinare la frequenza temporale delle “verifiche” in oggetto.

1.2.2 Fermo restando il vincolo di periodicità delle “verifiche” che risulta fissato inderogabilmente dalla disciplina regolamentare del DPR 462/01, l’Organismo procederà allo svolgimento dell’incarico sulla base dei dati che devono essere forniti in modo completo e veritiero, a cura e sotto la responsabilità del Committente, in ordine ad ogni elemento di individuazione, ubicazione, destinazione d’uso e tipologia dell’impianto che risulta indispensabile accertare ai fini della corretta applicazione del DPR 462/01 anche per quanto concerne specificamente la periodicità delle “verifiche” da effettuare.

 ESPERTI CERTIFICAZIONI CONFORMITÀ	CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL DPR 462/01	M_CG
		Rev. 02 01/02/21

1.3 Conseguenze della difformità dei dati forniti dal Committente rispetto ai dati effettivamente accertati – Clausola risolutiva espressa

La veridicità, precisione e tempestività di tutti i dati che devono essere forniti dal Committente in conformità al precedente p. 1.1 è intesa quale presupposto indispensabile al fine non soltanto della delimitazione dell’oggetto del contratto, ma anche, più in generale, ai fini della regolare e corretta esecuzione del contratto stesso in conformità agli obblighi previsti ai fini di sicurezza e prevenzione dalla disciplina regolamentare del DPR 462/01. Pertanto, in caso di accertamento di difformità tra quanto dichiarato dal Committente e quanto effettivamente riscontrato in sede di esecuzione delle “verifiche” periodiche e/o straordinarie, l’Organismo si riserva la facoltà di risolvere il contratto precedentemente concluso, ex art. 1456 del Codice Civile, previa soltanto esplicita comunicazione al Committente della facoltà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati con la violazione del presente obbligo.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto tra le parti - il Committente e l’Organismo Abilitato - si intende perfezionato e concluso con l’accettazione da parte del Committente della “Offerta” formulata dall’Organismo Abilitato a seguito del ricevimento della Richiesta, secondo quanto previsto dalla precedente clausola n. 1.1.1 in ordine anche alla preventiva accettazione delle Condizioni Generali, che devono intendersi quali parte integrante e costitutiva di ogni contratto stipulato tra il Committente e l’Organismo.

Fermo restando tutto quanto sopra previsto in ordine alla conclusione del contratto tra le parti, si prevede che successivamente alla suddetta conclusione ECC provvederà ad inviare al Committente una Conferma d’ordine per il riepilogo delle condizioni contrattuali già proposte ed accettate, nonché per la comunicazione delle procedure tecniche di verifica e delle tempistiche previste per la esecuzione del servizio contrattualmente affidato.

3. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

3.1 Inesistenza di un affidamento dell’incarico di effettuazione delle “verifiche” prevista dal DPR 462/01 ad altro Organismo Abilitato e/o ad Asl o ARPA

Il Committente assume preliminarmente l’obbligo di non affidare l’incarico oggetto delle presenti Condizioni Generali ad alcun altro soggetto, privato o pubblico che sia, per l’effettuazione delle “verifiche” secondo la specifica disciplina prevista dall’art. 4, c. 2 e dall’art. 6, c. 2 del DPR 462/01.

La violazione del suddetto obbligo produce l’effetto della risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del Codice Civile, previa soltanto comunicazione che l’Organismo Abilitato può inviare al Committente per manifestare la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento dei danni che fossero causati dalla violazione del presente obbligo.

	CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL DPR 462/01	M_CG
		Rev. 02 01/02/21

3.2 Documentazione tecnica – Invio preventivo – Analisi preliminare ed eventuali integrazioni – Termini per le “verifiche”

Su specifica richiesta scritta che l’Organismo Abilitato può inviare, il Committente si impegna a produrre, inviandola alla sede dell’Organismo Abilitato almeno 15 giorni prima della data concordata per l’effettuazione della “verifica”, la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte relativi all’impianto oggetto della “verifica” stessa – o eventuale altra documentazione sostitutiva secondo la previsione dell’art. 7 del DM 37/08 unitamente ai precedenti verbali di “verifica” e ad eventuali altri atti posti in essere per gli impianti oggetto di “verifica” dalle autorità pubbliche di controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro, nonché l’ulteriore documentazione eventualmente specificata nella richiesta di cui sopra.

3.3 Aggiornamenti e messa a disposizione della documentazione tecnica presso il luogo di verifica– Responsabilità

3.3.1 Il Committente si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione e/o aggiornamento che intervenga relativamente alla documentazione tecnica di cui alla clausola n. 3.2 durante il rapporto contrattuale.

3.3.2 Salvo quanto previsto alla clausola n. 3.2, il Committente si obbliga a mettere ed a tenere a disposizione del personale dell’Organismo Abilitato che esegue le “verifiche” contrattualmente previste la dichiarazione di conformità dell’impianto con i relativi allegati previsti *ex lege* o altro documento sostitutivo sempre previsto *ex lege*, nonché l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall’Organismo, unitamente a quant’altro necessario per la finalità di consentire una effettuazione delle suddette “verifiche” in modo puntuale, efficace e sicuro, nonché conforme alle presenti Condizioni Generali.

3.3.3 Pertanto, a tale riguardo dovrà essere resa disponibile, la documentazione pertinente in possesso stabilita dalle disposizioni legislative, completa ed aggiornata ed quant’altro possa essere richiesto dal personale dell’Organismo Abilitato in ordine ai valori, alle caratteristiche, alla pertinente valutazione dei rischi e, comunque, ai dati relativi all’impianto oggetto di verifica ed al luogo di installazione dell’impianto medesimo.

3.3.4 Non saranno comunque imputabili all’Organismo eventuali ritardi o errori nell’esecuzione delle “verifiche” che siano causati dalle ritardate o errate o carenti informazioni fornite dal Committente o che derivino dalla violazione degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali.

3.4 Messa a disposizione di idoneo personale di supporto per effettuazione delle “verifiche”

3.4.1 Il Committente si obbliga a mettere a disposizione del personale dell’Organismo Abilitato il proprio personale che sia idoneo al fine di supportare efficacemente l’esecuzione delle “verifiche” oggetto del contratto sotto ogni aspetto tecnico, documentale e strumentale, in modo da consentire un’effettuazione delle “verifiche” stesse pienamente conforme al contratto ed alle finalità di legge, con particolare riferimento al DPR 462/01 ed alle collegate disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

3.4.2 Pertanto, il suddetto personale dovrà essere adeguatamente informato, formato ed addestrato per la specifica mansione in modo anche da prestare la debita assistenza al personale dell’Organismo Abilitato

	CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL DPR 462/01	M_CG
		Rev. 02 01/02/21

durante tutto il tempo necessario per l’effettuazione delle “verifiche” contrattualmente previste. Il presente obbligo include altresì l’individuazione e la nomina, da parte del Committente, di un preposto per la specifica finalità di sovrintendere e coordinare il suddetto personale, nonché di vigilare ai fini del corretto, completo ed efficace adempimento del presente obbligo e degli altri obblighi che sono posti in capo al Committente e che sono previsti dal contratto, dalla disciplina regolamentare del DPR 462/01 e dalle collegate o collegabili disposizioni del D.Lgs. 81/2008 per le prestazioni nei luoghi di lavoro interessati all’esecuzione delle «verifiche».

3.5 Mezzi necessari per l’esecuzione delle “verifiche”

Il Committente si obbliga altresì a mettere a disposizione del personale dell’Organismo Abilitato tutte le attrezzature e, più in generale, tutti i mezzi necessari per l’esecuzione delle “verifiche” previste dal contratto, con l’unica esclusione degli apparecchi di misurazione.

3.6 Informazioni sulle eventuali variazioni intervenute relativamente agli impianti

3.6.1 Il Committente si obbliga per tutta la durata del rapporto contrattuale a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione e/o modifica intervenuta relativamente agli impianti oggetto delle “verifiche”, ivi compresi pertanto non soltanto le modifiche tecniche, strutturali e/o funzionali ma anche ogni eventuale cessazione o trasferimento o spostamento o mutamento della destinazione d’uso degli impianti medesimi.

3.6.2 In particolare, il Committente si obbliga a comunicare tempestivamente all’Organismo Abilitato ogni eventuale circostanza che sia intervenuta e che sia comunque idonea a determinare l’obbligo di effettuare le “verifiche” straordinarie secondo quanto previsto dall’art. 7, c. 2 del DPR 462/01 ed in conformità alle presenti Condizioni Generali.

3.7 Obblighi per la salute e sicurezza sul lavoro

3.7.1 Per tutte le attività che possano svolgersi presso il Committente, quest’ultimo si obbliga, in attuazione della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel luogo di esecuzione delle prestazioni, a consegnare all’Organismo una informativa completa e dettagliata relativa ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro nel cui ambito è destinato ad operare il personale tecnico dell’Organismo e/o i suoi ausiliari e collaboratori anche a norma della clausola n. 4.4 delle presenti Condizioni Generali. Il Committente si impegna inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi che gli competono secondo la disciplina prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 ed, in particolare, tra l’altro, si impegna a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto del contratto concluso tra le parti e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro. L’Organismo da parte sua si impegna a partecipare - anche mediante reciproca informazione e per quanto di propria e rispettiva competenza secondo la vigente normativa - alla cooperazione ed al coordinamento promossi dal Committente ai fini di salute e sicurezza negli ambienti lavoro e di prevenzione degli infortuni.

	CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL DPR 462/01	M_CG
		Rev. 02 01/02/21

3.7.2 Il Committente si impegna, altresì – ove necessario - ad effettuare, a proprie spese, tutti lavori necessari a garantire la sicurezza nella zona di intervento del personale dell’Organismo o di cui l’Organismo si avvale ai fini della esecuzione delle attività oggetto del contratto.

3.7.3 L’Organismo si riserva, in particolare, e fatto salvo il diritto al risarcimento di altri eventuali danni, di rivalersi sul Committente per tutti i danni conseguenti al mancato o incompleto assolvimento da parte del Committente medesimo degli obblighi di informazione sui rischi esistenti nell’ambiente di lavoro, nonché di tutti gli altri obblighi sia generali che specifici previsti dalla presente clausola e dal D.Lgs. 81/08.

3.8 Accesso ai luoghi in cui sono situati gli impianti oggetto delle “verifiche”

3.8.1 Il Committente si impegna ad assicurare un accesso agevole, sicuro e tempestivo ai luoghi interessati alle attività di “verifica”, in funzione ed in conformità a quanto previsto dal contratto e dagli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affinché di tale accesso possa fruire il personale dell’Organismo o, anche, il personale di cui l’Organismo si potrà avvalere per l’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto medesimo o, ancora, il personale di Accredia ai fini del mantenimento dell’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o, infine, il personale la cui presenza sia prevista non soltanto dal contratto ma anche, comunque, dalla norma europea qui da ultimo individuata e da altra norma tecnica pertinente ed applicabile al settore delle “verifiche” e delle ispezioni.

3.8.2 Ogni eventuale impedimento, ostacolo o ritardo nell’assicurare il suddetto accesso sarà imputabile esclusivamente al Committente e determinerà, conseguentemente, tra l’altro, la sospensione degli obblighi che competono contrattualmente all’Organismo abilitato, fatta salva – in caso di persistenza delle suddette condizioni e/o circostanze per un periodo eccedente i 15 giorni – la risoluzione del contratto di cui alla successiva clausola n. 7 ed il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

3.9 Ripristino dello stato e delle condizioni degli impianti per le finalità delle “verifiche”

Fermi restando tutti gli obblighi di manutenzione che competono al Committente anche secondo le prescrizioni degli artt. 4 e 6 del DPR 462/01, il Committente medesimo si impegna in particolare ad effettuare qualsiasi operazione di manutenzione eventualmente necessaria per la finalità di ripristinare lo stato e le condizioni normali dell’impianto in conseguenza delle anomalie che si possono presentare a causa o in occasione di interventi, azioni e/o manovre posti in essere dal personale dell’Organismo Abilitato per le necessità connesse all’espletamento delle “verifiche” previste dal contratto.

4. OBBLIGHI DELL’ORGANISMO ABILITATO

4.1 Imparzialità ed indipendenza

L’Organismo Abilitato si obbliga ad effettuare le prestazioni di “verifica” previste dal presente contratto nel pieno rispetto dei requisiti di imparzialità e di indipendenza che sono previsti dalle disposizioni legislative e dalle pertinenti e specifiche norme tecniche nazionali ed europee applicabili in materia.

	CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL DPR 462/01	M_CG
		Rev. 02 01/02/21

4.2 Idoneità legale

L’Organismo Abilitato si obbliga a mantenere per tutta la durata del contratto il possesso di tutti i requisiti legali che sono previsti dalla legge e dalla pertinente normativa tecnica – italiana ed europea – ai fini della capacità di assunzione delle responsabilità legali connesse allo svolgimento delle attività di “verifica” oggetto del contratto. In particolare, l’Organismo Abilitato assume l’obbligo di disporre, per tutta la durata del contratto, di una copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all’espletamento delle suddette attività.

L’Organismo Abilitato si obbliga - nei casi di rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell’abilitazione, rilasciata all’Organismo, da parte dell’Autorità competente - a darne immediata comunicazione al Committente anche ai fini della clausola 7.2.

4.3 Idoneità e competenza del personale - Idoneità e adeguatezza strutturale

4.3.1 L’Organismo Abilitato assume l’obbligo di avvalersi, per tutte le prestazioni oggetto del contratto – esclusivamente di personale dotato dei requisiti di competenza, di istruzione, di formazione, di addestramento, di conoscenze tecniche, di abilità e di esperienza che sono previsti dalle pertinenti disposizioni legali e norme tecniche, sia nazionali che europee – per lo svolgimento delle funzioni e delle prestazioni connesse all’obbligo di “verifica”.

4.3.2 Fatto salvo quanto previsto dalla precedente clausola n. 3.5, il suddetto obbligo comprende in particolare il vincolo ad avvalersi di personale qualitativamente e quantitativamente idoneo ed adeguato al fine di adempiere gli obblighi previsti dal contratto, ivi inclusa l’idoneità e la capacità professionale di esprimere le valutazioni ed i giudizi che sono connessi agli obblighi di “verifica”, nonché, in particolare, di eseguire il tipo, la gamma ed il volume delle attività anche di ispezione, pure contrattualmente previste.

4.3.3 Fatto salvo quanto disciplinato alla precedente clausola n. 5, l’Organismo Abilitato si obbliga a disporre per tutta la durata del contratto di dotazioni strumentali idonee ed adeguate al fine di assicurare una esecuzione completa ed affidabile delle prestazioni di “verifica”.

4.4 Subappalto

Fatto salvo quanto previsto alla clausola n. 4.3 si conviene espressamente che l’Organismo Abilitato possa avvalersi del subappalto per l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto, purché restino salvaguardati anche con riferimento al subappaltatore i requisiti di competenza e di professionalità la cui conformità è richiesta in capo all’Organismo stesso secondo il presente contratto e le discipline normative pertinenti ed applicabili nella specifica materia. In tutti i casi di ricorso al subappalto la responsabilità per l’operato anche dei subappaltatori resta comunque in capo all’Organismo Abilitato.

4.5 Metodi e procedure di verifica – Trattamento degli elementi da verificare – Registrazione – Reclami – Ricorsi – Rapporti di verifica

4.5.1 Tutte le prestazioni di “verifica” previste dal contratto devono essere eseguite a regola d’arte e nel rispetto dei requisiti previsti dalle pertinenti norme nazionali ed europee, oltre che dal presente contratto, per tutto quanto attiene non soltanto ai metodi ed alle procedure di ispezione ma anche al trattamento degli elementi da sottoporre a verifica, ai sistemi di registrazione e di rintracciabilità dell’attività svolta, al

	CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL DPR 462/01	M CG
		Rev. 02 01/02/21

processo di trattamento dei reclami e dei ricorsi, nonché ai “rapporti” di verifica secondo quanto previsto e disciplinato dalla successiva clausola n. 5.5.

4.5.2 Il Cliente può presentare segnalazioni, reclami e ricorsi in relazione alle attività d’ispezione. ECC è tenuto a prenderli in considerazione e a darne seguito nel più breve tempo possibile.

Il reclamo può pervenire sia tramite comunicazione telefonica che scritta (mail, fax o lettera raccomandata) e può riguardare sia aspetti tecnici che amministrativi. Il ricorso, invece, deve essere presentato obbligatoriamente per iscritto nel termine di 90 giorni dalla data di rilascio del verbale. Il ricorso deve riportare il nome del ricorrente, il riferimento alla decisione/atto che si vuole impugnare, le relative motivazioni addotte nonché ogni evidenza oggettiva utile per la valutazione dello stesso.

4.5.3 ECC valuta la tipologia e la natura del reclamo/ricorso e compila una scheda ove sono riportati il nominativo del Cliente, l’oggetto del reclamo/ricorso, la data di inizio e fine del reclamo/ricorso e il relativo trattamento. ECC comunica per iscritto al Cliente il trattamento eseguito e la risoluzione della non conformità secondo la propria procedura interna e archivia infine la pratica nell’apposito “Registro reclami/ricorsi”.

4.5.4 Il Cliente, con riferimento alla specifica disciplina di “idoneità” e di “competenza” prevista nelle clausole n. 4.2 e 4.3 ha la possibilità di ricusare il verificatore incaricato qualora eccepisca la conformità alla suddetta disciplina. Tale ricusazione deve essere formulata, motivata ed inviata in forma scritta a mezzo PEC ed anticipata a mezzo email entro tre giorni dalla comunicazione del nominativo del verificatore. L’Organismo, dopo aver valutato le argomentazioni fornite dal Cliente, potrà sostituire il verificatore medesimo oppure confermarlo, ma sempre nel rispetto ed in conformità alla disciplina legale, tecnico-normativa e contrattuale prevista e/o richiamata dalle suddette clausole n. 4.2 e 4.3.

4.6 Riservatezza e Trattamento dei dati

4.6.1 L’Organismo Abilitato si obbliga, compatibilmente con il rispetto di obblighi di legge, a tenere riservate tutte le informazioni acquisite o prodotte durante l’esecuzione delle attività di “verifica”.

4.6.2 Pertanto, il suddetto obbligo può essere derogato soltanto in presenza di eventuali e specifici accordi intervenuti tra l’Organismo Abilitato e il Committente e deve essere derogato quando quest’ultimo è obbligato per legge a rilasciare informazioni altrimenti riservate oppure anche ad effettuare comunicazioni.

4.6.3 Rientrano in quest’ultima ipotesi le comunicazioni e/o le denunce che l’Organismo Abilitato è obbligato a fornire alla Pubblica Autorità nei casi espressamente previsti dalla legge.

Il riesame in caso di verbale negativo avviene entro tre giorni dalla data della verifica, in caso di esito positivo del verbale il riesame avverrà entro 7 giorni dal caricamento dei dati sull’applicativo GOV.

Il Responsabile Tecnico, all’esito del riesame della documentazione di verifica prodotta dal verificatore, compatibilmente con gli obblighi di legge riguardanti i soggetti incaricati di un pubblico servizio, conferma o meno per ECC l’obbligo di invio di segnalazione alla sede ASL-/ARPA tramite pec o raccomandata A/R competente per territorio entro 5 giorni dalla data del riesame.

In caso di esito positivo del verbale Ecc invierà entro 30 giorni via mail copia del verbale al Cliente.

4.6.4 In tutti i casi in cui l’Organismo Abilitato deve o può – sulla base di obblighi di legge o per effetto di specifiche previsioni contrattuali – derogare all’impegno generale di riservatezza previsto dalla presente clausola, esso è tenuto ad avvertire preventivamente e tempestivamente il Committente.

	CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL DPR 462/01	M_CG
		Rev. 02 01/02/21

4.6.5 Il trattamento dei dati sarà gestito nelle modalità previste nel modulo **Informativa sul trattamento dei dati** fornito dall’Organismo e accettato dal Committente, come stabilito nella clausola 1.1.1.

4.7 Obblighi legislativi di manutenzione – Esclusione

Sono espressamente escluse dall’ambito degli obblighi che competono all’Organismo Abilitato secondo il presente contratto tutte le prestazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che competono *ex lege* al Committente in applicazione degli artt. 4 e 6 del DPR 462/01 e del D.Lgs. 81/08.

5. DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA

5.1 Fissazione concordata del giorno, della data e dell’ora fissati per l’effettuazione delle “verifiche”

5.1.1 Il giorno, la data e l’orario di effettuazione delle “verifiche” previste dal presente contratto devono essere concordati espressamente tra l’Organismo Abilitato ed il Committente nel rispetto dei termini regolamentari che ne fissano la frequenza e la periodicità. Una volta fissato l’accordo, entrambi i contraenti sono vincolati alla osservanza puntuale e rigorosa dell’accordo medesimo.

5.1.2 Il mancato rispetto – da parte dell’uno o dell’altro contraente - dei suddetti termini o la mancata ed disponibilità o la ingiustificata indisponibilità o l’ingiustificato ritardo all’effettuazione della “verifica” preventivamente concordata, attribuisce all’altro contraente che non si sia reso responsabile dell’inosservanza il potere e la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ex art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa e fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati con la violazione del presente obbligo.

5.2 Requisiti, metodi, procedure, modalità e garanzie da osservare

Per quanto attiene ai requisiti, ai metodi, alle procedure alle modalità ed alle garanzie da osservare nell’attività di “verifica” si devono ritenere applicabili gli obblighi previsti rispettivamente dalle clausole n. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 che pertanto si intendono qui integralmente richiamati.

5.3 Esito negativo della verifica periodica e conseguente verifica straordinaria – Altri casi di effettuazione della verifica straordinaria

Nel caso di esito negativo della verifica periodica, così come nei casi di modifica sostanziale dell’impianto e/o di richiesta del Committente, le parti concordano espressamente e preventivamente che l’Organismo Abilitato procederà all’effettuazione della verifica straordinaria in conformità ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, c. 2 del DPR 462/01, nei termini temporali da concordare e secondo la disciplina prevista dalla precedente clausola n. 5.1.

5.4 Disciplina dei risultati delle “verifiche” e delle relative conseguenze - Accertamenti di non conformità – Individuazione analitica e motivazione nel rapporto di verifica – Regolarizzazione mediante eliminazione delle non conformità da accertare nel corso della verifica ordinaria o in sede di verifica straordinaria – Eventuale denuncia all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge

5.4.1 Fermo restando quanto previsto alla precedente clausola n. 5.3, l’eventuale accertamento in sede di “verifica” della non conformità dell’impianto ai requisiti di legge in materia di salute e sicurezza, darà luogo

	CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL DPR 462/01	M_CG
		Rev. 02 01/02/21

ad un rilievo di non conformità nel “rapporto” e con il relativo verbale che deve essere rilasciato dal personale appositamente incaricato dell’Organismo Abilitato, secondo quanto rispettivamente previsto dagli artt. 4 e 6 del DPR 462/01 e specificamente disciplinato dalla successiva clausola n. 5.5 delle presenti Condizioni Generali.

5.4.2 Con il suddetto verbale dovranno essere analiticamente individuate e motivate le non conformità riscontrate in modo tale che il Committente possa procedere alla successiva, o, a seconda dei casi, contestuale, regolarizzazione mediante eliminazione di tutte le suddette non conformità.

5.4.3 Nel caso di regolarizzazione attuabile successivamente alla verifica ordinaria, l’Organismo abilitato dovrà procedere – ed il Committente dovrà consentire – all’accertamento della avvenuta regolarizzazione in sede di verifica straordinaria da effettuarsi nel termine da concordare secondo quanto previsto dalla clausola n. 5.1 e con l’urgenza da commisurare alla gravità della non conformità riscontrata ed all’esposizione al rischio per la salute e la sicurezza.

5.4.4 Nel caso di accertamento di reati per i quali il vigente ordinamento giuridico preveda l’obbligo di denuncia, l’Organismo Abilitato dovrà procedere agli adempimenti di legge, fatto salvo il rispetto delle modalità e delle garanzie previste dalla precedente clausola n. 4.6.

5.5 Rapporto di verifica e relativo verbale

5.5.1 Al termine della effettuazione di tutte le “verifiche” previste dal contratto l’Organismo Abilitato rilascia un “rapporto” sull’attività svolta con relativo verbale il cui contenuto deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- identificazione dell’Organismo che lo rilascia;
- univoca identificazione e data del rilascio;
- data(e) delle ispezioni;
- identificazione dell’elemento (i) ad ispezione;
- firma o altra indicazione di approvazione, da parte del personale autorizzato;
- una dichiarazione di conformità, ove applicabile.

5.5.2 Nei casi previsti dalla precedente clausola n. 5.4, nel verbale fornito con il rapporto dovranno essere altresì precisati e motivati tutti gli elementi indicati nella clausola stessa.

5.5.3 Il Cliente può utilizzare il verbale di verifica periodica/straordinaria per i soli scopi previsti dal contratto. Qualsiasi comportamento scorretto rilevato dall’Organismo verrà trattato con tutti i provvedimenti del caso. È possibile la riproduzione dei Verbali di verifica, purché riproducano integralmente l’originale e non inducano in errore circa i contenuti e le informazioni in esso contenute. È vietato l’utilizzo del marchio dell’Organismo.

Concluso l’iter di Accreditamento i verbali di ispezioni riporteranno il logo ACCREDIA secondo i criteri di cui al Regolamento ACCREDIA RG 09; l’uso del Marchio ACCREDIA è riservato agli Organismi di Ispezione e non può essere impiegato dai Clienti che hanno ricevuto un servizio di ispezione da parte di un Organismo di Ispezione accreditato ACCREDIA.

	CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL DPR 462/01	M_CG
		Rev. 02 01/02/21

6. CORRISPETTIVO – QUANTIFICAZIONI – TEMPI E MODALITA’ DEL PAGAMENTO – DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E/O ULTERIORI - CRITERI DI AGGIORNAMENTO – CONSEGUENZE DEI RITARDI NEI PAGAMENTI

6.1 Per l’effettuazione delle “verifiche” periodiche e straordinarie degli impianti individuati alla clausola n. 1 il Committente si obbliga a corrispondere all’Organismo Abilitato il compenso concordato secondo le tariffe individuate in conformità delle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari, mentre per le prestazioni non previste dal suddetto tariffario il Committente si obbliga a corrispondere all’Organismo abilitato il compenso concordato e determinato secondo il listino di ECC.

Il compenso in tal modo concordato risulta esattamente quantificato in ogni singolo contratto concluso tra le parti, secondo quanto previsto alle clausole 1.1, 2 e 11. Il compenso medesimo dovrà essere corrisposto, salvo diversi accordi, anticipatamente rispetto all’effettuazione delle “verifiche” contrattualmente concordate ed a mezzo bonifico bancario, a seguito del ricevimento di regolare fattura ed entro 15 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

6.2 Dall’importo del compenso concordato e quantificato come sopra devono considerarsi esclusi i rimborsi spese forfettariamente quantificabili secondo listino di ECC disponibile e scaricabile sul sito www.eccsrl.it, nonché, le ulteriori prestazioni eventualmente richieste dal Committente e le ripetizioni di prove ed esami che dovranno pertanto essere corrisposti aggiuntivamente rispetto a quanto previsto alla clausola 6.1., pure secondo il listino stesso.

6.3 Eventuali ulteriori prestazioni richieste dal Committente saranno oggetto di apposito e separato accordo scritto fra le parti, fermo restando che i relativi corrispettivi saranno determinati secondo quanto precisato alla clausola n. 6.2.

6.4 In particolare, fatto salvo quanto previsto alla clausola 6.2, per l’eventuale ripetizione di prove e/o esami che fosse dovuta a cause non imputabili all’Organismo Abilitato, il Committente si impegna a corrispondere con le stesse modalità di cui sopra, la tariffa oraria di € **93,00** €/ora, oltre al rimborso chilometrico nella misura stabilita dall’ACI a mezzo di bonifico bancario nei termini e con le modalità precisati alla precedente clausola n. 1.

6.5 Per le prestazioni successive alla prima verifica il compenso concordato come sopra sarà aggiornato in base alle variazioni risultanti dall’indice ISTAT.

6.6 Nel caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini fissati nella clausola n. 1, gli importi previsti saranno maggiorati con gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche e/o integrazioni. Nel caso di ritardo eccedente 4 mesi, l’Organismo potrà risolvere automaticamente il contratto ex art. 1456 c.c.

6.7 In caso di mancata effettuazione delle “verifiche” contrattualmente previste per fatto imputabile al Committente, quest’ultimo si obbliga a corrispondere all’Organismo Abilitato un indennizzo omnicomprendente di importo pari al 30% del compenso quantificato secondo le previsioni della presente clausola.

	CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL DPR 462/01	M_CG
		Rev. 02 01/02/21

6.8 Nel caso di mancata effettuazione delle suddette “verifiche” per fatto imputabile all’Organismo Abilitato quest’ultimo si obbliga a corrispondere al Committente un indennizzo omnicomprensivo per un importo pari al 20% del compenso quantificato secondo le previsioni della presente clausola.

7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

7.1 Le parti convengono espressamente che il contratto può essere risolto automaticamente ex art. 1456 del Codice Civile nel caso di inadempimento ad uno o più degli obblighi previsti dalle seguenti clausole: 1.3 (“Conseguenze della difformità dei dati forniti dal Committente rispetto ai dati effettivamente accertati – Clausola risolutiva espressa”) – 3.1 (“Inesistenza di un affidamento dell’incarico di effettuazione delle “verifiche” prevista dal DPR 462/01 ad altro Organismo Abilitato e/o ad Asl o ARPA”) – 3.2 (“Documentazione tecnica – Invio preventivo – Analisi preliminare ed eventuali integrazioni – Termini per le “verifiche”) – 3.3 (“Aggiornamenti e messa a disposizione della documentazione tecnica presso il luogo di verifica– Responsabilità”) – 3.4 (“Messa a disposizione di idoneo personale di supporto per l’effettuazione delle “verifiche””) – 3.5 (“Mezzi necessari per l’esecuzione delle “verifiche””) – 3.6 (Informazioni sulle eventuali variazioni intervenute relativamente agli impianti”) – 3.7 (“Obblighi per la salute e la sicurezza sul lavoro”) – 3.8 (“Accesso ai luoghi in cui sono situati gli impianti oggetto delle “verifiche””) – 4.4 (“Subappalto”) – 4.5 (“Metodi e procedure di verifica – Trattamento degli elementi da verificare – Reclami – Ricorsi – Registrazione – Rapporti di verifica”) – 4.6 (“Riservatezza”) – 5.5 (“Rapporto di verifica e relativo verbale”) – 6.6 (“Conseguenze dei ritardi nei pagamenti”).

7.2 Il Committente si impegna, a seguito della risoluzione del contratto, a incaricare con urgenza ed autonomamente un altro Organismo abilitato alle “verifiche” di cui al DPR 462/2001 o altro ente ugualmente competente ex art. 4, c. 2 del DPR 462/2001.

8. ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA’

8.1 E’ esclusa la responsabilità dell’Organismo per qualsiasi infortunio o danno possa comunque verificarsi a persone o cose, tra cui impianti elettrici o a componenti ad essi connessi, durante o in connessione con l’effettuazione delle “verifiche” a causa di eventi connessi all’inadempimento degli obblighi gravanti sul Committente secondo quanto previsto dalle pertinenti ed applicabili disposizioni di legge e dalle presenti Condizioni Generali. Più in generale, la responsabilità dell’Organismo è inoltre esclusa in tutti i casi in cui tali infortuni o danni si verificano per cause non imputabili all’Organismo medesimo o nel caso in cui tali danni siano riconducibili a difformità, modifiche, riparazioni o trasformazioni dell’impianto soggetto a verifica rispetto alla configurazione descritta – o, comunque, rispetto ai dati forniti dal Committente o, comunque, in tutti i casi e per tutte le cause relative a fatti e/o comportamenti esorbitanti dalla sfera di controllo dell’Organismo.

8.2 È inoltre esclusa ogni responsabilità dell’Organismo derivante dalla mancata esecuzione della “verifica” periodica o straordinaria per cause non imputabili all’Organismo medesimo. In ogni caso, la responsabilità

	CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL DPR 462/01	M_CG
		Rev. 02 01/02/21

dell’Organismo non potrà superare l’importo pari a 5 volte il compenso di cui all’art. 6 e così come concordato tra le parti.

9. DURATA

I contraenti convengono sulla durata a tempo indeterminato del contratto, salvo la possibilità per ambedue le parti di recedere in ogni momento rispettando un obbligo di preavviso di 6 mesi da inviare tramite comunicazione via PEC o raccomandata AR e, comunque, non prima del completamento di due cicli di verifica la cui durata deve essere rapportata - in conformità al D.Lgs 462/01 - alla tipologia di impianto individuata in conformità alla clausola n. 1.1.2 delle presenti Condizioni Generali.

10. FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla interpretazione o validità o efficacia o esecuzione delle presenti Condizioni contrattuali, sarà esclusivamente competente il Foro di Varese.

11. APPLICABILITA’

Tutte le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante e costitutiva di ogni singolo contratto concluso tra le parti - il Committente e l’Organismo Abilitato - secondo quanto previsto dalla precedente clausola n. 2.

Data, __/__/____

Il Committente

l’Organismo Abilitato

(Timbro e Firma)

(Timbro e Firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 1341 e 1342 c.c., il Committente dichiara di aver preso completa visione e di accettare le suddette “Condizioni Generali”, nonché di accettare espressamente e specificamente quanto previsto nelle seguenti clausole: **3.1** “Inesistenza di affidamento dell’incarico di effettuazione delle verifiche prevista dal DPR 462/01 ad altro Organismo Abilitato e/o ad Asl o ARPA”; **3.3** “Aggiornamenti e messa a disposizione della documentazione tecnica presso il luogo di verifica – Responsabilità”; **3.8** “Accesso ai luoghi in cui sono situati gli impianti oggetto delle verifiche”; **8.** “Esclusioni di responsabilità”; **9.** “Durata”; **10.** “Foro Competente”.

Data, __/__/____

Il Committente

l’Organismo Abilitato

(Timbro e Firma)

(Timbro e Firma)